

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro VI - Della tutela dei diritti**  
**Titolo V - Della prescrizione e della decadenza**

### **Art. 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento**

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.